

TAR CALABRIA

Catanzaro

*Ricorso per la integrazione del contraddittorio
con notifica per pubblici proclami*

Per il dott. Pier Paolo Greco, rappresentato e difeso in forza di procura a margine del presente atto, dagli avvocati Giancarlo Gentile e Bruno Doria, elettivamente domiciliato ai fini del presente giudizio in Catanzaro alla via Pio X, presso lo studio di quest'ultimo

contro

Regione Calabria, nella persona del rappresentante legale pro tempore;

e nei confronti di

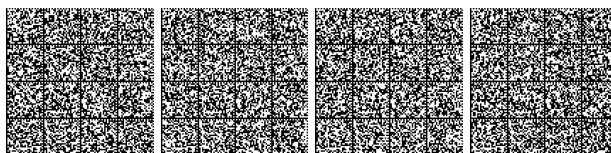
Perri Luigi nato il 17.02.1957 e residente in Petronà, alla via Vaccari, 45/A.

Per ottenere l'annullamento

Previa sospensione, del decreto n° 2000 del 2 marzo 2009 –Dipartimento n°13 Tutela della Salute, Politiche sanitarie- recante approvazione della graduatoria definitiva regionale dei medici aspiranti al convenzionamento nei settori della medicina generale, per l'anno 2008, pubblicato sul BURC n°11 parte III del 13.03.2009, nella parte in cui attribuisce al ricorrente il punteggio di 34,40 in luogo di 41,40

Premesso che

con ricorso notificato il 12/05/09 ed il 14/05/09, il dott. Pier Paolo Greco proponeva gravame innanzi al TAR della Calabria di Catanzaro al fine di ottenere l'annullamento, previa sospensione, del suddetto decreto, dolendosi della "Violazione e falsa applicazione dell'art. 8 DLGS. N°502/92- violazione e falsa applicazione dell'art. 16, lettera L dell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale- eccesso di potere per difetto di istruttoria ed erroneità dei presupposti", in quanto, non era stato correttamente valutato il punteggio da attribuirgli in base ai documenti a corredo della domanda;



- con ordinanza depositata in segreteria il 10.07.09, il TAR adito ravvisata l'opportunità di disporre l'integrazione del contraddittorio di tutti i candidati collocati in graduatoria "... *che dell'eventuale accoglimento del presente ricorso mediante attribuzione del punteggio aggiuntivo complessivamente chiesto dal ricorrente, potrebbero subire una modificazione della propria posizione...*" onerava il ricorrente di provvedere alla integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i candidati, autorizzando, nel termine di quaranta giorni decorrenti dal deposito del provvedimento, la notifica per pubblici proclami ai sensi degli artt. 14 e 16 R.D. 17.08.1907 n° 642.

Tanto premesso

Il ricorrente, ut supra rappresentato e difeso, con il presente atto, da notificarsi per pubblici proclami secondo le vigenti disposizioni di legge chiede l'annullamento del provvedimento indicato in epigrafe, con ogni ulteriore consequenziale statuizione di legge.

Con vittoria di spese e competenze di lite.

Catanzaro li 03.08.2009

Avv. Bruno Doria

Avv. Giancarlo Gentile

